

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 giugno 2020, n. 130
“RSSA per anziani OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI di Minervino Murge – Avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell’art. 14 della LR n. 9/2017 e s.m.i.”

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta”*

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all’art. 29, comma 6:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006,

n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(...).".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, gli articoli 6 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio), 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie) e 14 (Sanzioni). Ai sensi dell'art. 14:

2. Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.

(....)

11. Le sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono applicate tenendo conto, oltre che dell'entità della carenza o della violazione, anche delle dimensioni e del volume d'affari della struttura. La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive.

12. Le sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono raddoppiate in caso di reiterazione dello stesso tipo di infrazione nell'arco temporale di tre anni.

13. L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

14. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta fermo l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di violazione di norme penali.

15. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dall'autorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e dell'organismo tecnicamente accreditante."

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all'art. 29, comma 5:

"5. L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:

(....)

b) gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di relativo cronoprogramma.”

La citata legge regionale ha inteso rendere accreditabili le RSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 tant'è che il R.R. n. 4/2019 approvato ai sensi dell'art. 29, comma 6 della medesima legge ha previsto all'art. 10 “Fabbisogno per l'accreditamento”

“3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:

(....)

d) i posti letto di RSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati

(....)

Tutti i posti di cui al presente comma saranno oggetto di riconversione nei nuclei di assistenza di tipo estensivo e di mantenimento per anziani e soggetti affetti da demenza previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art.12.

4. I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del presente articolo, di RSA estensiva - nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:

a) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati ed accreditati, ai sensi del successivo art.12;

b) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.”

L'art. 12.2 del R.R. n. 4/2019 ad oggetto “Norme transitorie per le RSA ex R.R. 3/2005 e per le RSA ex ART. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL.” ha previsto:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."

Con DGR n. 2153 del 29/11/2019 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 – art. 12.1 – Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 – Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" si è approvato l'elenco delle strutture rientranti nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, delle strutture rientranti nel fabbisogno di accreditamento e contestualmente si è dato avvio alla fase di presentazione, da parte delle strutture rientranti negli elenchi di cui innanzi, delle istanze di conferma delle autorizzazioni pregresse e dell'accreditamento. Inoltre, è stata espletata la fase delle preintese previste dall'art. 12.2 del RR 4/2019.

L'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI è titolare e gestore della RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI con sede in via Giuseppe Di Vagno n.85 a Minervino Murge. La RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI è:

- struttura autorizzata al funzionamento per n. 30 posti letto, giusto provvedimento del Comune di Minervino Murge di convalida dell'autorizzazione n. 259 del 13/10/2016 rilasciato dal Dirigente del Settore I;
- struttura contrattualizzata con la ASL BT per complessivi n. 30 p.l., giusta
 - deliberazione del DG ASL BT n. 1633 del 21/07/2016 di rinnovo dell'accordo contrattuale per il triennio 2016/2019, con decorrenza dal 22/07/2016 al 21/07/2019;

L'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI, titolare e gestore della RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI, in data 30/01/2020 ha sottoscritto preintesa relativa alla conversione della ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in RSA di cui al RR 4/2019.

In data 8 febbraio 2020 l'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI ha trasmesso l'istanza congiunta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, come previsto da RR 4/2019 e da DGR n. 2153/2019.

A seguito dell'emergenza COVID-19 decretata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si è sviluppato un focolaio epidemico all'interno della ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI di Minervino Murge.

In data 08/04/2020 prot. 22193 il Direttore generale della ASL BT ha comunicato nel dettaglio tutta l'attività di monitoraggio e d'intervento messa in atto nei giorni dal 28/03/2020 fino al 08/04/2020 in relazione al focolaio epidemico. In sintesi, dalla notizia della presenza nella struttura di casi sospetti COVID-19, il Direttore generale ha allertato il Dipartimento di Prevenzione perché desse corso alle attività di sorveglianza sanitaria su tutti i pazienti ivi presenti. Oltre agli ospiti presenti nella struttura, sono risultate ulteriori positività da COVID-19 che interessano il personale medico ed infermieristico dedicato all'assistenza. Inoltre, alcuni dipendenti hanno avuto "contatti stretti" con persone affette da COVID-19 rientrando, come da flow chart regionale, nella fattispecie che necessita di un periodo di quarantena. Tali circostanze hanno determinato l'insufficienza dell'organico necessario per l'assistenza, così come formalizzato con nota prot. 21474 del 04/04/2020 dal Presidente delle Opere Pie Bilanzuoli *"che rischia di far venir meno i livelli minimi di assistenza sanitaria"*. Alcuni ospiti presenti in struttura sono stati trasferiti presso il PPA di Canosa. Inoltre, La ASL BT ha provveduto a supportare la struttura in attività di reclutamento straordinario al fine di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali previste, aggravate dall'infezione da COVID-19 in atto. Come disposto dal Dipartimento di Prevenzione, si è ritenuto di coinvolgere il coordinatore sanitario della struttura ed il medico competente ai fini del rispetto della prescrizione di isolamento fisico degli ospiti covid positivi in stanze singole e separate, nonché di adozione di misure di sorveglianza sanitaria h24 di tutti i sintomi e parametri e con l'invito a contattare il Dipartimento di Prevenzione ad ogni minima modifica dello stato di salute degli ospiti, affidando la presa in carico dei pazienti ai MMG o di continuità assistenziale. Si è disposto, inoltre, che il rappresentante legale della struttura, nella qualità di datore di lavoro ex d.lgs. 81/08, ad effettuare giornalmente la consegna e la sostituzione di idonei DPI, come da indicazioni COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 aggiornato al 28/03/2020 con invito ad attenersi scrupolosamente ad esse, coinvolgendo il medico competente di riferimento, nonché a rispettare quanto disposto dalla Regione Puglia con circolari n. 251 del 25/03/2020, n. 285 del 04/04/2020 e n. 5209 del 06/04/2020. Si è disposto l'isolamento domiciliare del personale risultato covid positivo ed alla sua sostituzione anche mediante chiamata dalle graduatorie in possesso all'area del personale della ASL.

In data 15/04/2020 prot. 23371 il Direttore generale della ASL BT ha comunicato nel dettaglio tutta l'attività di monitoraggio e d'intervento messa in atto nei giorni dal 08/04/2020 fino al 14/04/2020 in relazione al focolaio COVID-19 nella RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI. In data 08/04/2020 il Direttore generale della ASL BT ha conferito incarico alla dott.ssa Martino, responsabile del PTA del DSS n. 3, di coordinamento della direzione sanitaria delle strutture residenziali del DSS 3, con particolare attenzione alla RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI che a quella data contava n. 24 casi confermati COVID-19. In data 08/04/2020, stante la grave criticità segnalata dal Direttore generale della ASL per l'assenza di assistenza medica, sia da parte del Coordinatore sanitario della struttura che da parte dei MMG, si è proceduto a dare immediato supporto infettivologico da parte del Direttore dell'UOC Malattie infettive COVID Hospital di Bisceglie. La ASL è andata in soccorso della struttura mediante fornitura di dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP3, mascherine chirurgiche, visiere, calzari, guanti), di farmaci e terapie di supporto, di assistenza medica, infermieristica e sociosanitaria. In data 12/04/2020, stante la notizia di un peggioramento delle condizioni cliniche di alcuni pazienti ospitati nella RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI si è invitato il Coordinatore della struttura ad effettuare con la massima urgenza un sopralluogo nella struttura al fine di verificare le condizioni cliniche degli ospiti ed eventualmente impostare la terapia del caso. In data 13/04/2020 la responsabile del PTA del DSS n. 3 ed il Direttore dell'UOC Malattie infettive COVID Hospital di Bisceglie hanno effettuato un sopralluogo presso la

RSSA. Nel corso del sopralluogo si è constatato che la struttura è stata suddivisa in 2 ambienti, COVID e no COVID, non comunicanti tra loro. Il reparto COVID ospita 24 pazienti, di cui 4 in condizioni cliniche instabili. Il reparto è monitorato da n. 3 infermieri e alcuni OSS.

Con pec del 17/04/2020 il legale rappresentante della RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI ha richiesto alla ASL BT supporto mediante fornitura di n. 2 infermieri. Si rappresenta, a tal riguardo, che il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo, nonché sottoscrittore dell'accordo contrattuale con la ASL BT, ha l'obbligo di garantire e mantenere i requisiti organizzativi previsti dalla normativa regionale.

Con nota prot. 27315 del 04/05/2020 il Direttore generale della ASL BT comunica, in riferimento alla RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI di aver completato il trasferimento di tutti i pazienti positivi COVID-19 nelle strutture ASL, rimanendo nella RSSA soltanto 4 ospiti risultati negativi al doppio tampone.

Da ultimo, con nota prot. 31946 del 22/05/2020, poi ritrasmessa con nota prot. 32344 del 25/05/2020, il Direttore generale della ASL BT ha trasmesso copia dell'esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Trani, corredata di tutta la corrispondenza intercorsa tra la RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in occasione dell'emergenza da coronavirus. Nell'esposto depositato si legge che il Direttore del Dipartimento di prevenzione ASL BT con nota del 30/04/2020 ha comunicato che nel corso del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 29/04/2020, finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ha rilevato che *"I pazienti sono risultati tutti in mediocri condizioni di salute, ad eccezione di due (C.M. e A.R.) accomodati su sedia a rotelle e contenuti da cintura che sono risultati in evidenti precarie condizioni di salute. Ad ogni buon conto, visionati gli schemi di terapia, è emerso che tutti gli ospiti della struttura necessitano di un impegno terapeutico ed assistenziale di livello medio-alto. Nell'ambito dell'ispezione sono state rilevate le presenze, oltre all'infermiere C., di due OSS ed un ausiliario dipendenti della struttura. L'infermiere C. è risultato essere attualmente in pensione ed assunto dalla struttura da circa 20 giorni, lo stesso infermiere ha riferito che l'intero organico è costituito da 3 infermieri e da una decina di OSS, i quali turnano le presenze....All'interno della struttura non è stata rilevata la presenza del dott. G.M. Coordinatore Sanitario. All'incirca alle ore 12,00 si sono concluse le operazioni di sopralluogo, e nei pressi dell'uscita, gli ispettori hanno incontrato il sacerdote don R.T., al quale è stato proposto il ricovero dei due pazienti in situazione più critica. La medesima proposta di ricovero è stata reiterata nel pomeriggio dello stesso giorno da parte della dott.ssa Martino, via telefono, al coordinatore sanitario dott. G.M. Solo il giorno 30/04 si è appreso del ricovero del paziente M.C. (uno dei due critici) presso il Covid Hospital di Bisceglie."* Il Direttore generale della ASL BT prosegue riportando nell'esposto che a valle della verifica i sanitari incaricati hanno concluso la loro relazione affermando la inadeguatezza organizzativa della struttura ispezionata, consigliando l'immediato trasferimento dei pazienti Covid positivi in altro luogo al fine di garantire il setting assistenziale più appropriato.

Aggiunge, al fine di meglio contestualizzare la grave situazione di disagio fisico e psichico in cui hanno vissuto, alcuni spirando nel giro di poche ore dal ricovero, gli ospiti della RSA in oggetto, la relazione a cura del Direttore Medico del Covid Hospital di Bisceglie al momento della loro presa in carico:

1. C. A. nata ilaed ivi residente giunta da RSA Bilanzuoli Minervino Murge, ricoverata il 05/04/2020 per Polmonite Covid + in paz con Alzheimer c/o U.O. Malattie Infettive. Exitus il 05/05/2020.
2. D.N.R. nata aile ivi residente in RSA Bilanzuoli giunta per ricovero il 08/04/2020 per Polmonite Sars 2 Cov c/o U.O. Malattie Infettive. Exitus il 15/04/2020.
3. S.I. di anni 99 giunto con ambulanza da RSA Bilanzuoli il 26/04/2020 non accompagnato da copia cartella clinica, paziente già valutata con consulenza infettivologica c/o RSA dal dott. Sergio Carbonara, paz. affetta da demenza senile con ulcere da pressione calcaneali, disidratazione mucocutanea e malnutrizione, eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica, terapia infusione e sedativa, trasferito per mancanza posti letto il 27/04/2020 c/o Malattie Infettive Riuniti Foggia per "Addensamento Polmonare in Covid +"
4. S. R. di anni 81 giunta con ambulanza da RSA Bilanzuoli il 26/04/2020, non accompagnata da copia cartella

clinica, paziente già valutata con consulenza Infettivologica c/o RSA da Dott. Sergio Carbonara, paz. affetta da grave declino cognitivo e psicosi, anchilosi degli AA II, disidratazione muco cutaneo e malnutrizione eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica trasferita per mancanza posti letto il 27 c/o Malattie Infettive Policlinico Bari con "Interstiziopatia Polmonare in paz Covid+ e plurimorbilità"

*5. B. R. di anni 94 giunto il 26/04/2020 c/o OBI Infettivologico, paz. non accompagnato da copia cartella clinica, già valutato con consulenza infettivologia del Dott. Sergio Carbonara, paz. affetto da grave decadimento cognitivo, disidratazione mucocutaneo e malnutrizione, eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica, terapia infusione, trasferito per mancanza posti letto il 27/04/2020 c/o Malattie Infettive Miulli, con dx *I*f Addensamenti Multipli Polmonari in Covid +"*

*6. L. M. di anni 92 giunge con ambulanza il 26/04/2020, non accompagnata da copia cartella clinica, paz già valutata con consulenza infettivologica del Dott. Sergio Carbonara eseguita c/o RSA, paz. affetta da grave decadimento cognitivo da encefalopatia ischemica cronica, sindrome da immobilità, disidratazione mucocutanea e malnutrizione, ampia lesione da pressione regione sacrale inveterata, eseguito diagnostico strumentale ed ematochimica, terapia infusione, trasferita per mancanza posti letto il 27/04/2020 c/o Malattie Infettive Miulli, con dx di *I*l Sars Cov2 positiva"*

7. P. E. nato ilae residente c/o Rsa Bilanzuoli giunto il 24/04/2020 per Grave Insufficienza respiratoria Covid +, giunge ad exitus il 25/04/2020 c/o OBI Infettivologico del Pronto Soccorso P.O. Bisceglie.

8. B. S. di anni 95 giunta il 27/04/2020 con ambulanza, non accompagnata da copia cartella clinica, già valutata con consulenza infettivologica eseguita dal Dott. Sergio Carbonara c/o RSA, paz. affetta da grave decadimento cognitivo, anchilosi degli AA II, eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica, terapia infusione, trasferita per mancanza posti letto il 27/04/2020 c/o Malattie Infettive Policlinico Bari con dx "Sars Cov 2 +"

9. B. A. di anni 94 giunto con ambulanza il 27/04/2020, senza copia cartella clinica, paz. già valutato con consulenza infettivologica eseguita dal Dott. Sergio Carbonara c/o RSA, paz. con grave declino cognitivo, disidratazione e malnutrizione, ha eseguito diagnostica strumentale ed ematochimica c/o OBI Infettivologico, ricoverato il 28/04/2020 c/o Malattie Infettive con dx "Dispnea in paz Covid+".

10. G. R. di anni 96 giunge con ambulanza il 27/04/2020, senza copia cartella clinica, paz. già valutata con consulenza infettivologica eseguita c/o RSA dal Dott. Sergio Carbonara, paz. con parkinson, grave declino cognitivo, presenza di flebite arto superiore sin. disidratazione mucocutanea, malnutrizione, eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica e terapia infusione, trasferita il 28/04/2020 per mancanza posti letto c/o Malattie Infettive Covid Miulli con dx di "Sars Cov 2 in paz con sdr da immobilità".

11. C. M. di anni 91 giunge da RSA Bilanzuoli senza copia cartella clinica paz con disadrazione mucocutanea e malnutrizione, declino cognitivo, eseguita diagnostica ematochimica e strumentale si ricovera per riferita dispnea Covid+ c/o malattie Infettive il 30/04/2020, dopo risultati di due tamponi negativi consecutivi si trasferisce c/o Lungodegenza Canosa ASLBT.

12. A. R. nata ilae residente c/o RSA Bilanzuoli giunta con ambulanza il 01/05/2020 senza copia della cartella clinica, paz con ematoma subdurale cronico, bpco, segni di disidratazione muco cutaneo e malnutrizione, eseguita diagnostica ematochimica e strumentale si trasferisce il 01/05/2020 per mancanza posti letto c/o Malattie Infettive del Policlinico di Bari con diagnosi di "Polmonite da Sars Cov 2".

13. V. F. nata il giunta il 01/05/2020 da RSA Bilanzuoli, senza copia cartella clinica, paz. con decadimento cognitivo mastectomia dx pregresso ictus, malnutrizione e disidratazione, ha eseguito diagnostica ematochimica e strumentale, ricovero in Malattie Infettive il 1/05/2020 per "Paz Covid +"

14. DT. E. nata ila e residente c/o RSA Bilanzuoli, senza copia cartella clinica, giunta il 01/05/2020 con ambulanza, paz ipertesa e diabetica con disidratazione e Covid +, eseguita diagnostica strumentale e ematochimica, si ricovera il 01/05/2020 Malattie Infettive per "Polmonite da Sars COv2".

15. T. B. nato ilae residente c/o RSA Bilanzuoli giunge con ambulanza senza copia cartella clinica, paz Covid+, segni di malnutrizione e disidratazione, ha eseguito diagnostica strumentale ed ematochimica, ricoverato il 01/05/2020 c/o Malattie Infettive con dx di "Polmonite da Sars Cov 2"

16. L. V. nata ilae residente c/o RSA Bilanzuoli giunta il 01/05/2020 con ambulanza, senza copia cartella clinica, paz. Covid + oligofrenica, malnutrizione e disidratazione, ha eseguito diagnostica

strumentale ed ematochimica , trasferita il 02/05/2020 per mancanza posti letto c/o Miulli Malattie Infettive dx " Paz Covid +"

17. N. M. nata ilae residente RSA Bilanzuoli, giunta il 02/05/2020 con ambulanza, senza copia cartella clinica, malattie di Alzheimer disidratazione malnutrizione, ha eseguito diagnostica strumentale e ematochimica, trasferita il 02/05/2020 c/o Lungodegenza Canosa A5L BT con dx di "Alzheimer Covid +",

18. I. L. nato il..... a..... e residente c/ RSA Bilanzuoli, giunto con ambulanza il 02/05/2020, senza copia cartella clinica, paz con psicosi cronica Covid +, eseguita diagnostica strumentale ed ematochimica, si trasferisce c/o Lungodegenza Canosa ASL BT.

19. S. P. nato a Minervino iled ivi residente presso RSA Bilanzuoli giunto il 02/05/2020 con ambulanza 118, non accompagnato da copia documentazione clinica, paz con segni di disidratazione mucocutanea, ha eseguito diagnostica strumentale ed ematochimica, si trasferisce per mancanza posti letto c/o Malattie infettive Miulli con diagnosi di Addensamento Polmonare in Sars Cov 2 positivo."

Dalla relazione emerge che la totalità dei n. 19 pazienti giunti al P.O. di Bisceglie non sono accompagnati da cartella clinica, sono interessati da disidratazione mucocutanea e malnutrizione e n. 1 con ulcere da pressione calcaneali.

Il Direttore generale della ASL BT evidenzia come i fatti avvenuti nella struttura fossero idonei a costituire una causa viziante e caducante del rapporto fiduciario posto a base del contratto di convenzionamento e, a parere di questa Sezione, anche del requisito di accreditabilità oltre che di autorizzazione al funzionamento, per apparente *mala gestio* assistenziale correlata all'emergenza stessa, a causa della quale alcuna misura preventiva di sicurezza e di potenziamento organizzativo della stessa è stata posta in essere.

Emerge anche la circostanza che non sono mai state consegnate le cartelle cliniche degli ospiti della RSSA. Tale omissione non ha consentito l'immediata identificazione del quadro clinico dei pazienti prima della presa in carico da parte della ASL e che si è potuto accertare soltanto all'atto del ricovero nelle strutture della ASL. E' nella fase del ricovero in ospedale che i sanitari hanno potuto accertare le condizioni di vera e propria negletta assistenza, con il rischio imminente di aggravamento delle condizioni di salute, del quale neanche il coordinatore sanitario aveva consapevolezza

La condizione clinica degli utenti non autosufficienti, con presenza di piaghe da decupito, denutrizione, assenza di igiene fisica, stato catatonico, l'assenza delle cartelle cliniche ed anche la carenza di figure professionali che ha determinato per un verso la perdita del requisito organizzativo e, come conseguenza, ha contribuito all'aggravamento delle loro condizioni già critiche in epoca antecedente al Covid-19, denotano che la struttura non ha dimostrato di essere in grado di gestire efficacemente la particolare e fragile utenza quale è quella dei soggetti anziani non autosufficienti. Parimenti, la struttura ha dimostrato di non essere in grado di porre rimedio alla emergenza sanitaria di fronte alla quale si è trovata. Resta ancora da chiarire se in riferimento allo sviluppo del focolaio COVID-19 ci siano eventuali responsabilità civile e penale imputabili all'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI per mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 nelle strutture residenziali e/o imputabili al personale operante presso la struttura.

Premesso quanto innanzi, richiamato l'art. 14, comma 2 della LR 9/2017 e s.m.i., si propone di:

1. **avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con determinazione n. 259 del 13/10/2016 del Dirigente del Settore I Comune di Minervino Murge all'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI per la RSSA anziani BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI con sede in via Giuseppe Di Vagno, 85 a Minervino Murge e, contestualmente, di **chiusura della struttura** in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
2. Di comunicare all'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI mediante notifica del

- presente atto l'avvio del procedimento di cui al punto 1. e di assegnare al medesimo **il termine di 10 giorni** dalla notifica per presentare controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. di **sospendere l'attività** della RSSA anziani BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
 4. Per l'effetto di quanto innanzi, di **dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento** richiesti per la ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
 5. per l'effetto, **di sospendere l'efficacia del verbale di preintesa** sottoscritto in data 30/01/2020 tra l'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in RSA di cui al RR 4/2019;
 6. trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della ASL per gli adempimenti di propria competenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

1. **di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con

determinazione n. 259 del 13/10/2016 del Dirigente del Settore I Comune di Minervino Murge all'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI per la RSSA anziani BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI con sede in via Giuseppe Di Vagno, 85 a Minervino Murge e, contestualmente, di **chiusura della struttura** in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;

2. Di comunicare all'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI mediante notifica del presente atto l'avvio del procedimento di cui al punto 1. e di assegnare al medesimo **il termine di 10 giorni** dalla notifica per presentare controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. di **sospendere l'attività** della RSSA anziani BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
4. Per l'effetto di quanto innanzi, di **dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento** richiesti per la ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
5. per l'effetto, **di sospendere l'efficacia del verbale di preintesa** sottoscritto in data 30/01/2020 tra l'Ente OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI in RSA di cui al RR 4/2019;
6. trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della ASL per gli adempimenti di propria competenza;
7. di notificare, inoltre, il presente provvedimento:
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Minervino Murge.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)